

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 2 dicembre 2014 — Erik Simpson/Consiglio

(Causa F-142/11 DEP) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Procedura — Tassazione delle spese)

(2015/C 026/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Erik Simpson (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. F. Jensen, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 9 in seguito al buon esito del concorso EPSO/AD/113/07 «Capi unità (AD 9) di lingua ceca, estone, ungherese, lituana, lettone, maltese, polacca, slovacca e slovena nel settore della traduzione» e domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

L'importo totale delle spese che il Consiglio dell'Unione europea deve rimborsare al sig. Simpson a titolo di spese recuperabili nella causa F-142/11 è fissato alla somma di EUR 8 600, da aumentare dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta su tale somma.

⁽¹⁾ GU C 65 del 3/03/2012, pag. 26.

Ricorso proposto il 9 ottobre 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-106/14)

(2015/C 026/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. M. Velardo)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di attribuire al ricorrente, a partire dal 1° gennaio 2014, soltanto 2,5 giorni supplementari di congedo a titolo di «congedo nel paese d'origine», invece di concedergli 5 giorni a titolo di «giorni per il viaggio» di cui beneficiava in base all'articolo 7 dell'allegato V dello Statuto dei funzionari, quale modificato dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2013 recante modifica dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione risultante dalla pagina «Diritti» del sito SYSPER e confermata dalla decisione della Commissione n. R/396/14 del 2 luglio 2014 di rigetto di un reclamo, di attribuire al ricorrente, a partire dal 1° gennaio 2014, 2,5 giorni supplementari di congedo a titolo di «congedo nel paese d'origine», invece di 5 giorni a titolo di «giorni per il viaggio» di cui beneficiava precedentemente, in base all'articolo 7, primo comma, dell'allegato V dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea

- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 10 ottobre 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-108/14)

(2015/C 026/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S. Orlandi)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di abbuono dei diritti a pensione del ricorrente relativa al trasferimento di tali diritti nel regime pensionistico dell'Unione, in applicazione delle nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare che l'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto è illegittimo;
- annullare la decisione del 16 gennaio 2014 di abbuono dei diritti a pensione maturati dal ricorrente prima della sua entrata in servizio, nel contesto del trasferimento degli stessi nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto, del 3 marzo 2011;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 15 ottobre 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-110/14)

(2015/C 026/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. S. Orlandi)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di abbuono dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione in applicazione delle nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare che l'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII è illegittimo e, pertanto, inapplicabile;
- annullare la decisione del 24 maggio 2013 di abbuono dei diritti a pensione maturati dal ricorrente prima della sua entrata in servizio, nel contesto del trasferimento degli stessi nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto, del 3 marzo 2011;